



Ordinanza Municipale

sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

il Municipio di Airolo,

visti:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 01.06.2011
- il relativo Regolamento (RLear) del 16.03.2011
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24.03.2004

e richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC

ORDINA:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina le competenze del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre Leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 Definizioni

Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

II. COMPETENZE DEL MUNICIPIO

Art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear, artt. 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03:00 e le ore 05:00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 16 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 37 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

Art. 4 Competenze di controllo delegate

Il Municipio, tramite la Polizia intercomunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5 Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il Municipio e per esso la Polizia intercomunale e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

III. APERTURA E CHIUSURA

Art. 6 Notifica

Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio con almeno 15 giorni di anticipo.

Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

Art. 7 Deroga

Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

La concessione di deroghe d'orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 23.00.

IV. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 8 Mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia intercomunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico. Il Municipio può imporre al gerente l'esecuzione di un servizio di sicurezza esterno/interno a proprie spese.

Art. 9 Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali devono pervenire al Municipio almeno 10 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 10 Rispetto della quiete

Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi e alla quiete pubblica.

Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni.

- **Eventi manifestazioni e intrattenimenti musicali**

Art. 11 In generale

Il regolare svolgimento nell'esercizio di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione dello stesso, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per

il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica e ambientale. L'organizzazione occasionale di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) soggiace ad autorizzazione municipale.

V. TASSE

Art. 12 Tassa deroga d'orario (art. 100 RLear)

La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 30.- per ora.

Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

VI. SANZIONI

Art. 13 Multe

Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 della presente Ordinanza)

La Procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dagli artt. 145 e segg. LOC.

Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

Art. 14 Contenzioso

Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

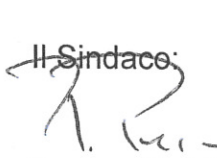
Art. 15 Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 16 Abrogazione e entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione ed entra in vigore dopo la sua crescita in giudicato.

Per il Municipio:

Il Sindaco: 
Franco Pedrini

 Il Segretario: 
Danilo Passera

Pubblicazione: dal 25.2. all'11.3.2014